

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 13 settembre 2012

Circolare n. 41/2012

Alle Società Affiliate  
Agli atleti e tecnici  
Ai Signori Consiglieri Federali  
Ai Signori Revisori dei Conti  
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Alle Delegazioni Provinciali  
Ai Settori Federali  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Disposizioni in materia di tesseramento e pagamento contributi gara.*

In previsione dell'imminente inizio dei campionati nazionali si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in materia di utilizzo a referto dei tesserati e di pagamento dei contributi gara.

In merito al primo aspetto, si ricorda che gli atleti sospesi dal tesseramento perché sprovvisti di certificazione medica o per mancanza di dati personali obbligatori, rimangono comunque vincolati alla società di appartenenza (e quindi risultano presenti nell'elenco dei tesserati che può essere consultato all'interno dell'area riservata sul sito internet federale), ma non compaiono nel certificato di tesseramento e, di conseguenza, non possono essere iscritti a referto finché la loro posizione non sia stata regolarizzata.

In caso di utilizzo a referto di tali atleti troveranno applicazione le stesse norme che si applicano qualora venga iscritto un non tesserato.

Per quanto invece riguarda la materia dei contributi gara nei campionati nazionali, alla luce della nuova normativa che prevede l'omologazione con il risultato di 5-0 nel caso non risulti dimostrato il pagamento entro il primo giorno utile successivo alla disputa della

stessa, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle modalità ammesse.

Ferma restando la possibilità di effettuare il pagamento tramite versamento con bollettino di c/c postale, consegnando all'arbitro la ricevuta dello stesso, si sottolinea come la procedura di pagamento tramite bonifico sia consentita solo a condizione che venga consegnata agli arbitri una ricevuta di eseguito bonifico.

Pertanto il semplice ordine di bonifico che di norma si effettua in caso di pagamenti tramite internet banking non verrà considerato valido quale dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Nel richiamare l'attenzione su tale disposizione, attese le conseguenze che possono derivare da una impropria applicazione delle vigenti norme, si invita, in caso di dubbi, a consultare preventivamente la Federazione per ogni opportuno chiarimento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Adriano Ruocco

